

L. 21-3-1990 n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

*(commento di giurisprudenza)*

**14.** 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e successive modificazioni, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco <sup>(27)</sup>.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'*articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* <sup>(28)</sup>.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature <sup>(29)</sup>.

---

(27) Comma modificato dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal comma 61-bis dell'*art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56*, aggiunto dalla lett. c-bis) del comma 1 dell'*art. 23, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(28) Vedi, ora, l'*art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*.

(29) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130* (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.